

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5959 di Venerdì 07 novembre 2025

Come progettare la sicurezza antincendio delle strutture sanitarie

Un documento Inail si sofferma sulla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. Le due strade per la progettazione della sicurezza antincendio. Focus sulla RT tradizionale, sul DM 18 settembre 2002 e sul DM 19 marzo 2015.

Roma, DATA ? Per la progettazione della **sicurezza antincendio delle strutture sanitarie** è possibile - per alcune tipologie di attività, fino all'abrogazione delle regole tecniche (RT) tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto "**doppio binario**" ? seguire **due strade**, alternative fra loro:

- applicare la regola tecnica (RT) tradizionale di cui al **d.m. 18 settembre 2002** e s.m.i.;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, come integrato dalla nuova regola tecnica verticale (RTV) di cui al **d.m. 29 marzo 2021**: V.11 "Strutture sanitarie" (DM 29 marzo 2021 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie*").


E individuato uno dei due percorsi normativi, "occorre seguire per intero l'iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari".

A ricordarlo è un nuovo documento pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail che nasce dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell'Inail per il triennio 2025/2027.

Il nuovo documento ? dal titolo "**Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi**" e a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Terenzio Ventura, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco di Felice, Massimo Viale e Stefania Soldano - come negli altri Quaderni tecnici inerenti al

Codice di prevenzione incendi utilizza la "metodologia del **caso studio**, usualmente adottata nel campo della ricerca empirica come strumento che ha la funzione di approfondimento di una questione".

PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE



Nel caso specifico, oltre a presentare la normativa utilizzabile, la pubblicazione affronta "la ristrutturazione e l'ampliamento di un ospedale, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RTV V.11, 'nuova' regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice".

Presentiamo brevemente oggi la prima strada (RT tradizionale) indicata dal documento, rimandando ad altri approfondimenti la presentazione della RTV 11 e soffermandoci sui seguenti argomenti:

- L'applicazione della regola tecnica tradizionale
- L'aggiornamento del decreto ministeriale 19 marzo 2015
- L'indice del documento Inail

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0273] ?#>

L'applicazione della regola tecnica tradizionale

La prima strada indicata dal documento è quella relativa all'applicazione della regola tecnica (RT) tradizionale di cui al **d.m. 18 settembre 2002**, come poi aggiornato dal d.m. 19 marzo 2015.

Si indica che il d.m. 18 settembre 2002 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*", reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del d.p.r. 14 gennaio 1997 in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

- a. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b. strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio".

Si segnala poi che le **case di riposo per anziani** non sono ricomprese nel campo di applicazione del decreto, essendo strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, mancando ogni tipo di servizio di assistenza sanitaria e infermieristica (vedi chiarimento prot. n° P477/4101 sott. 106/53). Tuttavia, le disposizioni allegata al d.m. 18 settembre 2002, pur non risultando cogenti, possono rappresentare un significativo riferimento".

La norma, tuttora vigente, "ha un carattere fortemente prescrittivo delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi per le strutture sanitarie ricomprese nel campo di applicazione di cui all'art. 1". E la regola tecnica di prevenzione incendi, allegata al decreto, si compone di **cinque titoli** (uno è stato introdotto dal d.m. 19 marzo 2015):

- "il titolo I reca alcune definizioni e la classificazione delle aree delle strutture sanitarie;
- il titolo II tratta delle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- il titolo III (come sostituito dall'allegato I al d.m. 19 marzo 2015) tratta delle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- il titolo IV (come sostituito dall'allegato II al d.m. 19 marzo 2015) è così strutturato:
 - ◆ Capo I - strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei VV.F. ai sensi dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
 - ◆ Capo II - strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m².
 - ◆ Capo III - strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m².
 - ◆ Capo IV - strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m².
- il titolo V tratta del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio".

L'aggiornamento del decreto ministeriale 19 marzo 2015

Veniamo dunque al **d.m. 19 marzo 2015**, "*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al d.m. 18 settembre 2002*".

Il decreto modifica la normativa prevista nel d.m. 18 settembre 2002, "prevedendo l'adeguamento antincendio secondo **scadenze diversificate**:

- all'art. 1 si prevede che I titoli III e IV della RT di prevenzione incendi, allegata al d.m. 18 settembre 2002, siano integralmente sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II che costituiscono parte integrante del nuovo decreto e che l'allegato III del nuovo decreto vada ad integrare il d.m. 18 settembre 2002, introducendo il titolo V";
- all'art. 2 sono indicati i tempi e le modalità di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, entro le scadenze indicate nel nuovo decreto".

Si indica, dunque, che l'adeguamento delle strutture ospedaliere e ambulatoriali "dovrà avvenire nell'ambito di una pianificazione temporale prefissata. Per ciascuna scadenza di adeguamento dovrà essere presentata una SCIA parziale, relativa al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la pertinente scadenza. Nell'arco temporale del periodo di adeguamento, la minimizzazione del rischio residuo dovrà essere assicurata dal rispetto di idonei adempimenti di natura gestionale".

Si segnala poi che, nel tempo, una serie di proroghe racchiuse in varie normative "consentiranno di completare i lavori di adeguamento delle strutture sanitarie contemperando, peraltro, le problematiche relative alla gestione quotidiana delle stesse".

Riguardo alle **proroghe** una nota del documento ricorda che "la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto milleproroghe 2023, all'art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti al d.m. 19 marzo 2015". E i nuovi termini di adeguamento "dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.m. 19 marzo 2015 sono fissati rispettivamente al 24 aprile 2023 (lettera c), 24 aprile 2026 (lettera d) e 24 aprile 2028 (lettera e)".

Infine, si indica che tra le principali novità del d.m. 19 marzo 2015 "si annovera l'introduzione del **Sistema di Gestione Antincendio** (SGA) che si prefigge di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio. A tal fine è prevista la nuova figura del **Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del SGA**, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, dovrà rivestire un ruolo centrale nel processo di adeguamento".

In particolare, il Responsabile tecnico della sicurezza antincendio "dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui al d.m. 5 agosto 2011".

In un futuro articolo del giornale approfondiremo la seconda strada per la progettazione della sicurezza antincendio delle strutture sanitarie: l'applicazione del Codice di prevenzione Incendi come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 29 marzo 2021.

L'indice del documento Inail

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail "**Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi**" e ne riportiamo l'indice.

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l'approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Strutture sanitarie - la normativa applicabile

Il d.m. 18 settembre 2002, come aggiornato dal d.m. 19 marzo 2015

La Regola Tecnica Verticale V.11

Caso studio: ristrutturazione e ampliamento di un ospedale

Descrizione

Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi

Premessa metodologica

Oggetto degli interventi da eseguire

Progettazione antincendio con il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i.

Riferimenti normativi

Scopo e campo di applicazione

Obiettivi

Disposizioni tecniche

Applicazione delle disposizioni tecniche

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private

Titolo I - Definizioni e classificazione

Generalità

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

Rinvio a norme e criteri, di prevenzione incendi

Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a

ciclo continuativo e/o diurno

Ubicazione

Generalità

Comunicazioni e separazioni

Accesso all'area

Accostamento mezzi di soccorso

Caratteristiche costruttive

Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

Reazione al fuoco dei materiali

Compartimentazione

Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

Scale

Ascensori e montacarichi 87

Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

Misure per l'esodo in caso di emergenza

Affollamento

Capacità di deflusso

Esodo orizzontale progressivo

Sistemi di vie d'uscita

Lunghezza delle vie d'uscita al piano

Caratteristiche delle vie d'uscita

Larghezza delle vie di uscita

Larghezza totale delle vie d'uscita

Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

Numero di uscite

Aree ed impianti a rischio specifico

Generalità

Locali adibiti a depositi e servizi generali

Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti

Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie ? a 50 m2

Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie ? 500 m2

Depositi di sostanze infiammabili

Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).

Impianti di distribuzione dei gas

Distribuzione dei gas combustibili

Distribuzione dei gas medicali

Impianti di condizionamento e ventilazione

Generalità

Impianti centralizzati

Condotte aerotermiche

Dispositivi di controllo

Schemi funzionali

Impianti localizzati

Impianti elettrici

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Generalità

Estintori

Impianti di estinzione incendi

Reti naspì e idranti

Generalità

Tipologia degli impianti

Caratteristiche prestazionali e di alimentazione

Impianto di spegnimento automatico

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Generalità

Caratteristiche

Sistemi di allarme

Segnaletica di sicurezza

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Generalità

Procedure da attuare in caso di incendio

Centro di gestione delle emergenze

Informazione e formazione

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni da esporre a ciascun piano

Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

Problematiche inerenti l'applicazione della RT tradizionale

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell'attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

Requisiti antincendio minimi per l'esodo

La progettazione del sistema d'esodo

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo

Verifica di rispondenza del sistema d'esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Esodo orizzontale progressivo

Segnaletica variabile e illuminazione adattiva

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell'attività in esercizio

GSA nell'attività in emergenza

Esempi di procedure attuative del piano di emergenza ed evacuazione

Controllo dell'incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Altre indicazioni (par. V.11.6)

Regole tecniche verticali di servizio (Capp. V.1, V.2, V.3 e V.13)

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Considerazioni a commento

Bibliografia

Fonti immagini

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "[Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi](#)", documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Terenzio Ventura, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI), Massimo Viale e Stefania Soldano (SL CN1) ? Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 16.47 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: RTV 11](#)".

Scarica la normativa di riferimento:

[Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo](#)

Ministero dell'Interno - Decreto 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

Ministero dell'Interno - Decreto 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it